



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello di Caltanissetta

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI INDAGINI ANTITERRORISMO PROMOSSO DALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA D'INTESA CON LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO

Il giorno 11 febbraio 2016 nell'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, alla presenza del Procuratore Generale dott. Sergio Lari, del Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta F.F. dott.ssa Lia Sava, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta dott.ssa Laura Vaccaro, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna dott. Massimo Palmeri, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela dott.ssa Lucia Lotti.

Premesso

Che in occasione della riunione tra i Procuratori Generali delle Corti di Appello indetta dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione e svoltasi a Roma il 18-19 giugno 2015, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha segnalato l'opportunità di promuovere, in materia di indagini contro il terrorismo, "protocolli organizzativi" tra le Procure Distrettuali e quelle ordinarie di ciascun distretto, sul modello di quelli adottati in materia di indagini anti-mafia e approvati dal C.S.M. ;

che lo stesso Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, con nota del primo luglio 2015 prot. n.19502, ha formalizzato siffatto convincimento richiamando

l'attenzione dei Procuratori Generali sull'opportunità di promuovere, anche in materia di indagini contro il terrorismo, protocolli organizzativi fra le Procure Distrettuali e le procure ordinarie di ciascun distretto, sul modello dei protocolli già adottati in materia di indagini antimafia e approvati dal CSM;

che le intese tra le Procure interessate, adottate nel rispetto della vigente normativa ordinamentale e processuale, rispondono ad esigenze di prontezza operativa proprio nel momento iniziale e propositivo delle indagini e debbono tendere, attraverso un tempestivo scambio di notizie tra i diversi uffici del pubblico ministero, a ridurre il rischio di un erroneo incardinamento delle indagini, con effetti negativi sul successivo iter del procedimento davanti al giudice, ad evitare ritardi nella trasmissione alla Procura Distrettuale degli atti relativi ad indagini iniziate dalle Procure ordinarie ovvero ad impedire che queste ultime non siano informate degli elementi investigativi raccolti dalla Procura Distrettuale e ciò in un momento che precede il possibile intervento del Procuratore nazionale antimafia (ex artt. 371 e 371 bis c.p.p e 110 bis Ord. giud.);

che il comma 2 bis dell'art. 117 c.p.p. (così come sostituito dal terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 7 del 18.02.2015 convertito con modifiche nella legge n. 43 del 17.04.2015) sancisce - tra l'altro - che "il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ";

che secondo il disposto dell'art. 51, comma 3-quater, c.p.p. "Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni

indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

Tanto premesso

Tra la Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta, la Procura Distrettuale della Repubblica di Caltanissetta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, la Procura della Repubblica di Enna, la Procura della Repubblica di Gela.

Si stipula il seguente protocollo organizzativo che prevede:

1) Scambio di informazioni immediate, tra il sostituto di turno per gli atti urgenti della Procura presso il Tribunale per i Minori e delle Procure Circondariali ed il sostituto di turno alla Procura Distrettuale, in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 3-quater, c.p.p. segnalate dalla polizia giudiziaria.

Tenuto conto della ampiezza della formula legislativa di cui all'art. 51 comma tre quater c.p.p. (secondo cui la Procura capoluogo di distretto è competente per *i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo*), ai fini della individuazione dei reati attribuibili alla competenza della procura di Caltanissetta -a titolo meramente esemplificativo - si rimanda all'elenco elaborato dalla procura nazionale antimafia con la nota del primo luglio 2015 sopra citata .

Secondo tale nota possono rientrare in tale novero:

270 c.p. (associazioni sovversive),

270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico),

270-ter c.p. (assistenza agli associati),

270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

270-q uater.1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo),

270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale),

280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), art. 284 c.p. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),

285 c.p. (devastazione, saccheggio e strage),

286 c.p. (guerra civile),

289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione),

302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti che precedono),

305 c.p.. (cospirazione politica mediante associazione),

306 c.p. (banda armata finalizzata alla commissione di uno dei delitti che precedono),

307 c.p. (assistenza ai partecipi di banda armata).

414, comma 4. c.p. (istigazione o apologia relative ai delitti di terrorismo o ai crimini contro l'umanità),

497.bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi);

497-ter c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti);

2-bis legge 2 ottobre 1967 n. 895 disposizioni per il controllo delle armi (addestramento o comunicazione di informazioni sulla preparazione o sull'uso di esplosivi, armi da guerra, aggressivi chimici o batteriologici, congegni micidiali).

A tale elenco vanno aggiunti i delitti comuni aggravati dalla finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p. - condotte con finalità di terrorismo) o di eversione dell'ordine democratico (art. i DL 625/1979, convertito dalla L. 15/1980).

2) Trasmissione per conoscenza, da parte della Procura presso il Tribunale per i Minori e delle Procure Circondariali competenti per territorio alla Procura Distrettuale- a mezzo della polizia giudiziaria, con plico riservato e su supporto informatico - di copie delle informative per i reati *c.d. spia*, ossia i reati diversi da quelli indicati nell'art. 51, comma 3 - quater, c.p.p. che potenzialmente, ma sempre sulla base di elementi concreti, quali la personalità degli autori e le circostanze del fatto, riguardino le attività di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, o comunque siano sintomatici di condotte con finalità di terrorismo.

Si considerano - a titolo esemplificativo- *reati-spia* :

- gli omicidi, i tentati omicidi, gli atti di violenza o di minaccia in danno di esponenti politici o istituzionali;
- gli omicidi, i tentati omicidi, gli atti di violenza o di minaccia in danno di soggetti riconducibili, in base a concreti elementi, a contesti di criminalità politica;
- il traffico e commercio di sostanze stupefacenti;
- il porto e la detenzione illegali di armi e di esplosivi;
- la ricettazione di documenti di illecita provenienza, in particolare di passaporti;
- il riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza delittuosa (art. 648-bis e art. 648-ter c.p.);
- il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies L. n. 356/1992);
- le associazioni per delinquere nel cui programma delittuoso rientrano i delitti sopra indicati;
- i delitti relativi al traffico di esseri umani previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha modificato gli artt. 600, 601, 602 e 415 c.p. (riduzione o mantenimento in

schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione per delinquere diretta a commettere tali delitti);

- l'incitamento alla discriminazione razziale commesso mediante internet;
- qualunque altro delitto i cui autori oppure le cui circostanze di fatto fanno ritenere che siano inquadrabili in contesti di criminalità organizzata diversi dalla criminalità comune ovvero da quella di tipo mafioso.

3) La Procura Distrettuale assicura la parallela trasmissione alle Procure Circondariali, nel momento ed entro i limiti nei quali non sia ritenuto necessario garantire l'assoluta riservatezza delle indagini, di tutte le notizie relative a fatti criminosi di tipo terroristico-eversivo che si riferiscano all'ambito territoriale di ciascuna Procura.

4) Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3- quater c.p.p. commessi da minorenni, ovvero in concorso con maggiorenni, viene attivato un immediato e perdurante coordinamento tra la Procura Distrettuale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, in particolare mediante:

- scambio tempestivo degli atti e comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla Polizia Giudiziaria, o almeno tempestiva reciproca informazione attraverso contatti anche personali tra i magistrati dei due Uffici responsabili delle indagini collegate, ovvero con il magistrato coordinatore di tale ufficio ove il procedimento non sia stato ancora delegato o il magistrato delegato non sia contattabile in tempo utile;
- compimento congiunto di specifici atti di indagine, quando ciò risulti necessario o opportuno per evitare duplicazioni, dispersioni o inquinamenti della prova, tenuto comunque conto delle peculiarità dell'indagine minorile.

5) Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello organizza riunioni tra i magistrati della Procura Distrettuale e i magistrati della Procura presso il Tribunale

per i Minori e delle Procure Circondariali designati alla trattazione dei procedimenti per i reati che potenzialmente riguardano la criminalità organizzata di tipo terroristico-eversivo, per assicurare lo scambio di dati, notizie ed informazioni.

6) Il Procuratore Distrettuale, d'intesa con il Procuratore Circondariale, può richiedere al Procuratore Generale l'applicazione, presso la Procura Distrettuale, secondo specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, di un Sostituto della Procura ordinaria, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-quater, c.p.p., con riferimento a fatti delittuosi verificatisi nei singoli Circondari.

Il presente protocollo viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ed alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

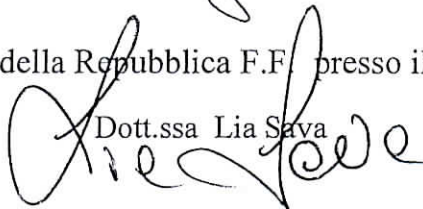
Il Procuratore Generale

Dr. Sergio Lari



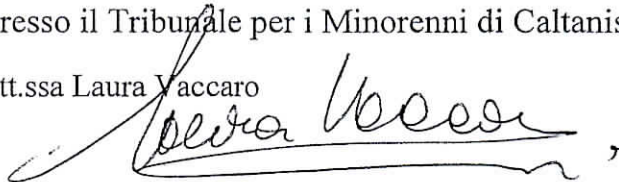
Il Procuratore Distrettuale della Repubblica F.F. presso il Tribunale di Caltanissetta

Dott.ssa Lia Sava



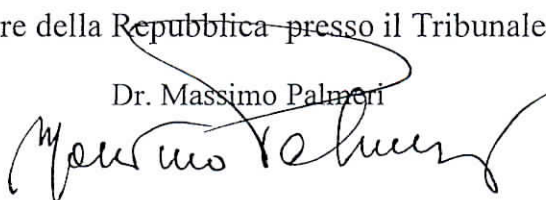
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

Dott.ssa Laura Vaccaro



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna

Dr. Massimo Palmeri



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela

Dott.ssa Lucia Lotti

